

Cari Presidenti,

si ritiene opportuno segnalare che la Corte Suprema di Cassazione – Sezione Tributaria – con sentenza n. 4923/13 (All. n. 1) ha rilevato che, secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata fornita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 156 del 2001, presupposto impositivo dell'IRAP si ha quando sia presente il requisito dell'autonoma organizzazione.

In un passaggio chiave della sentenza la Corte Suprema di Cassazione chiarisce che “il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente che eserciti attività di lavoro autonomo: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che, secondo l'“id quod plerumque accidit”, costituiscono nell'attualità il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività anche in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui”. La sentenza sancisce inoltre che costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell'imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell'assenza delle predette condizioni.

Ciò detto, la Corte Suprema di Cassazione nella suddetta sentenza rileva inoltre che la presenza non occasionale di personale dipendente e nella fattispecie di una segretaria part-time addetta alla ricezione degli appuntamenti è sufficiente ad integrare il requisito dell'autonoma organizzazione.